

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

23 Apr 2015

Consiglio, la maggioranza non può partecipare alla nomina del rappresentante di minoranza

di Paolo Canaparo

È illegittima la nomina del consigliere comunale di minoranza in seno al consiglio dell'unione di comuni laddove, nell'ambito del sistema di voto utilizzato dall'Ente per l'individuazione del rappresentante, si è permesso a tutti i membri del consiglio, compresi quelli di maggioranza, di partecipare alla votazione rendendo così possibile a questi ultimi di incidere, con i propri voti, nell'individuazione del rappresentante del gruppo minoritario, in palese violazione del diritto della minoranza di essere adeguatamente rappresentata.

E' questa la recente decisione del Tar Puglia Lecce, sezione I, che con la sentenza n. 1070 del 27 marzo 2015, ha confermato i contenuti dell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento di nomina di un consigliere di minoranza, ritenendo, peraltro, di non poter indicare una nuova modalità di elezione la cui individuazione rimane nella piena disponibilità dell'ente interessato.

Le garanzie per la minoranza

Il Tar Puglia ha ritenuto il sistema di voto utilizzato dal Consiglio di Copertino per la designazione di un rappresentante della minoranza consiliare in seno alla Unione di comuni inidoneo a garantire la rappresentanza delle minoranze prescritta dall'articolo 32, comma 3, del Tuel.

Tale sistema, infatti, ha previsto la partecipazione alla votazione di tutti i consiglieri, con ciò inevitabilmente consentendo a quelli di maggioranza di influenzare, con la loro partecipazione al voto, la scelta del candidato rappresentativo della minoranza, optando, ad esempio, per l'elezione di quello ritenuto dalla maggioranza "meno scomodo", anziché di quello considerato nella libera determinazione della sola minoranza meglio rappresentativo di essa, in palese violazione del diritto di quest'ultima di essere adeguatamente e pienamente rappresentata, non solo dal punto di vista formale.

Il sistema di voto

Del tutto irrilevante ai fini della decisione risulta, invece, secondo il Tar, la diversa questione dell'individuazione del sistema di voto che meglio è in grado di garantire la rappresentanza della minoranza (quello ipotizzato dal Tar delle due votazioni separate, una per l'elezione del rappresentante della maggioranza e l'altra per l'esponente di maggioranza, alla quale partecipino i soli consiglieri rispettivamente di maggioranza e minoranza, ovvero quello delineato dal Consiglio di Stato, della votazione unica, alla quale partecipino contestualmente tutti i membri del consiglio). Invero, il Tribunale evidenzia come ad esso spetti – in sede di impugnativa – solo il compito di stabilire se lo specifico sistema di voto adottato dall'ente e sfociato nel provvedimento

impugnato sia stato lesivo del diritto di piena rappresentanza della minoranza, mentre rimane fuori dalla sua cognizione determinare quale tra i più meccanismi di voto astrattamente possibili per garantire il diritto di rappresentanza della minoranza sia da preferire, essendo quest'ultima una decisione di esclusiva spettanza del comune.

In altri termini, ciò che rileva è solo della legittimità o meno del metodo concretamente utilizzato dal comune di Copertino. Mentre il Tar non ritiene di potersi spingere sino ad affermare la necessità che il Comune proceda, nella rielezione del rappresentante della minoranza, con l'uno o l'altro dei diversi sistemi di voto astrattamente utilizzabili, sia perché si tratta di scelta che compete all'ente adottare, sia perché l'ambito del giudizio di questo tribunale è definito dalla pretesa del ricorrente e dalla correlata individuazione dei contro interessati.

L'individuazione da parte del giudice dell'unicità della votazione come criterio atto a salvaguardare la rappresentanza della minoranza comporterebbe la necessità di sostituire alle due votazioni effettuate un'unica votazione, con la caducazione anche dell'intervenuta individuazione del rappresentante della maggioranza, soggetto non evocato in giudizio perché, evidentemente, ritenuto destinatario di una parte della deliberazione non lesiva, cioè quella attinente alla separata votazione indetta per l'elezione del rappresentante della maggioranza.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved